

# Polizza Multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo  
(DIP aggiuntivo TUA Professione D&O)

Prodotto: TUA PROFESSIONE D&O

Società: TUA ASSICURAZIONI

Gruppo Cattolica Assicurazioni

Documento redatto il 01/01/2019 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta nell'Albo Imprese IVASS n. 1.00132 con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Ha sede Legale e Sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, n. 1 – 20143 Milano; tel. 02/2773399; sito internet: [www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it); e-mail: [info@tuaassicurazioni.it](mailto:info@tuaassicurazioni.it); pec: [tuaassicurazioni@pec.it](mailto:tuaassicurazioni@pec.it).

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: [www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni](http://www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente.

### Responsabilità civile professionale D&O

La copertura assicurativa viene prestata in forma "Claims Made", ovvero copre solo le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e notificate agli Assicuratori durante la vigenza di polizza.

Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 500.000,00€ - 1.000.000,00€ - 1.500.000,00€ - 2.000.000,00€ - 2.500.000,00€ - 5.000.000€

### Condizioni sempre operanti

<b>Procedimenti speciali</b>	Con questa condizione la Società si obbliga a rimborsare agli Amministratori, a fronte dell'esibizione di regolari fatture, le Spese per Procedimenti Speciali da essi ragionevolmente sostenuti – previa autorizzazione scritta della Società
<b>Periodo di Osservazione</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nel caso in cui, alla scadenza del Periodo di Assicurazione, non venga stipulata da parte della Società o degli Amministratori un'altra polizza con gli Assicuratori per l'annualità successiva, sarà concesso automaticamente – e senza sovrappremio – un Periodo di Osservazione di 30 giorni, sempreché la Società o gli Amministratori non esercitino il diritto di cui al successivo punto 2.</li><li>2. Nel caso in cui, alla scadenza del Periodo di Assicurazione, la Società o gli Amministratori non stipulino un'altra polizza con gli Assicuratori per l'annualità successiva, essi potranno chiedere agli Assicuratori la concessione di un Periodo di Osservazione di 12 mesi successivamente al Periodo di Assicurazione a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue.</li><li>3. Qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione, gli Assicuratori non prestino il proprio consenso alla stipulazione di una nuova polizza per l'annualità</li></ol>

	<p>successiva, la Società o gli Amministratori potranno chiedere un Periodo di Osservazione di 12, 24 o 36 mesi, a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue.</p> <p>Resta inteso che un'offerta da parte degli Assicuratori di termini, condizioni e limiti di indennizzo e/o premio diversi da quelli della Polizza in scadenza, non sarà considerata di per sé un rifiuto alla stipulazione di una nuova polizza.</p> <p>4. La concessione del Periodo di Osservazione è comunque subordinata alla richiesta scritta inoltrata agli Assicuratori entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Assicurazione ed alla corresponsione di un premio aggiuntivo determinato come segue:</p> <p>I. 12 mesi: 25% del premio annuo della presente Polizza;  II. 24 mesi: 50% del premio annuo della presente Polizza;  III. 36 mesi: 75% del premio annuo della presente Polizza;</p> <p>5. Durante il Periodo di Osservazione concesso od acquistato ai sensi delle disposizioni che precedono la Società e gli Amministratori dovranno comunque attenersi alle disposizioni in materia di notificazione delle Richieste di Risarcimento di cui all'Art. A.12.</p> <p>6. L'accettazione, da parte della Società e/o degli Amministratori, di una proposta di copertura assicurativa formulata da altri assicuratori esonererà gli Assicuratori dagli eventuali obblighi assicurativi durante il Periodo di Osservazione.</p> <p>7. La facoltà di richiedere il Periodo di Osservazione di cui sopra non potrà essere esercitata in caso di ammissione della Società a procedure concorsuali ed in caso di Fusioni e/o Acquisizioni ed altre operazioni straordinarie di cui all'Art. A.7.</p>
<p align="center"><b>Costituzione-Acquisizione di Controllate</b></p>	<p>La copertura è estesa automaticamente alle Controllate, costituite o acquisite dalla Società durante il Periodo di Assicurazione.</p> <p>La presente estensione non si applicherà automaticamente nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la Controllata costituita o acquisita abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o Canada;</li> <li>2. la Controllata costituita od acquisita sia un istituto bancario, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazioni, una società di gestione di fondi di investimento, una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza;</li> <li>3. la Controllata costituita od acquisita abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o in qualsiasi procedura concorsuale;</li> <li>4. le azioni della Controllata siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.</li> </ol> <p>Nel caso in cui la Controllata costituita o acquisita rientri tra quelle sopra indicate il Contraente potrà chiedere comunque agli Assicuratori l'estensione di garanzia (che dovrà in tal caso risultare in apposita Appendice alla Polizza), fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare la situazione di rischio determinatasi a seguito della costituzione/acquisizione di detta Controllata. Gli Assicuratori si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio del contratto in vigore qualora l'estensione di copertura sia concessa. Resta inteso che l'estensione si applicherà unicamente ai Fatti Illeciti commessi successivamente alla costituzione od acquisizione della predetta Controllata.</p>
<p align="center"><b>Estensione Amministratori cessati per fine mandato</b></p>	<p>Nel caso in cui la Società o gli Amministratori non dovessero rinnovare o sostituire la polizza con un'altra polizza a copertura della responsabilità civile degli Amministratori, emessa dagli Assicuratori o da altri assicuratori e non sia stato acquistato un Periodo di Osservazione, alla data del mancato rinnovo verrà concesso un periodo di 60 mesi dalla scadenza della polizza nel quale gli Amministratori - che in data antecedente la scadenza del Periodo di Assicurazione siano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato - potranno denunciare per iscritto agli Assicuratori eventuali Richieste di Risarcimento avanzate contro di essi per la prima volta nel detto periodo di 60 mesi per Fatti Illeciti commessi durante il Periodo di Assicurazione e durante il Periodo di Retroattività.</p>
<p align="center"><b>Estensione spese di pubblicità</b></p>	<p>Nel caso in cui gli Amministratori, in nome proprio o per conto della Società, dovessero sostenere delle spese per la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o minimizzare le conseguenze di una Richiesta di Risarcimento garantita dalla presente polizza, gli Assicuratori rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi.</p> <p>In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli Amministratori ed ai dipendenti della Società.</p>
<p align="center"><b>Estensione spese per inquinamento</b></p>	<p>Esclusivamente per la responsabilità civile degli amministratori, la presente estensione si applica ai Costi, Oneri e Spese sostenuti per la difesa dalle Richieste di Risarcimento derivanti da Sostanze Inquinanti.</p>

<b>Estensione Responsabilità Indiretta per Mobbing</b>	La presente estensione si applica alle Richieste di Risarcimento derivanti da azioni sociali di responsabilità – avviate secondo le modalità previste dall'Art. 2393 c.c. – nei confronti degli Amministratori per accertamento responsabilità in seguito a contenziosi per mobbing tra la Società e uno o più Dipendenti.
<b>Estensione Spese impreviste</b>	Gli Assicuratori si obbligano a rimborsare agli Amministratori, a fronte dell'esibizione di regolari fatture, i Costi, Oneri e Spese sostenuti senza la preventiva autorizzazione degli Assicuratori in relazione a una Richiesta di Risarcimento per Fatti Illeciti compresi in garanzia, qualora, a causa di imprevisti ed emergenze, non sia ragionevolmente possibile per gli Amministratori ottenere il preventivo consenso scritto degli Assicuratori.
<b>Estensione spese di viaggio</b>	Nel caso in cui gli Amministratori, in nome proprio o per conto della Società, dovessero sostenere delle spese di viaggio e delle spese vive per intervenire, in quanto espressamente richiesto, in un giudizio riconducibile ad una Richiesta di Risarcimento garantita dalla presente Polizza, gli Assicuratori rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi.
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.	
<b>TUTELA LEGALE</b> Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 11.000,00€ – 20.000,00€ – 30.000,00€.	
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Controversie</b> (Garanzia opzionale)	La presente garanzia assicura la Tutela Legale alle persone assicurate per: a) sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro unico del lavoro; b) sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione dell'immobile ove ha sede il Contraente/Assicurato; c) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente/Assicurato.
<b>Sicurezza</b> (Garanzia opzionale)	La presente garanzia assicura la Tutela Legale al Contraente/Assicurato per: a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro.  Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari: 1) D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di: - Responsabile dei lavori; - Coordinatore per la progettazione; - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; - Legali Rappresentanti; - Dirigenti; - Preposti; - Medico Competente; - Responsabili dei Servizi di Prevenzione; - Lavoratori Dipendenti.  Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08.

	<p>La presente garanzia opera per la materia amministrativa.</p> <p>2) D.Lgs 193/07 Relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare</p> <p>La presente garanzia opera per la materia amministrativa.</p> <p>3) D.Lgs. 152/06 – Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni</p> <p>La presente garanzia opera per la materia amministrativa.</p> <p>4) D.Lgs n.196/03 - Tutela della Privacy.</p> <p>Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003; si intendono per Assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 196/03,</li> <li>- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti del Contraente designati per iscritto ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.</li> </ul> <p>Garanzie:</p> <p>Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Difesa Penale: sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da TUA/ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.</li> <li>- Difesa Amministrativa: sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;</li> <li>- Difesa Civile: sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.</li> </ul> <p>La presente garanzia opera per la materia amministrativa.</p> <p>5) D.Lgs 231/2001</p> <p>Le garanzie previste dall'Art. B.2 vengono prestate, in deroga all'Art. B.1 "Assicurati" e all'Art. B.3 punto 2), per le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;</li> <li>- dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01.</li> </ul>
<p><b>Retroattività</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>Le garanzie di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutela Legale Base per la difesa penale e Sicurezza per la difesa penale: operano retroattivamente per imputazioni penali colpose, contravvenzionali e dolose, per fatti avvenuti fino a 5 anni anteriormente alla data di decorrenza della presente polizza, sempre che l'assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza.</li> <li>- all'Art. B.6 (Spese di Resistenza): operano retroattivamente per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi posti in essere anteriormente alla data di decorrenza della presente polizza, sempre che l'assicurato abbia conoscenza, solo successivamente alla stipula della polizza, della pretesa di risarcimento avanzata da terzi.</li> </ul>



### Che cosa non è assicurato?

<b>Sede della Società</b>	Non sono assicurabili Società che hanno controllate con sede in USA o in Canada.
<b>Settore merceologico di operatività</b>	Non sono assicurabili professionisti operano nell'ambito dei settori: tabacco, amianto, rifiuti, revisione e certificazione bilanci, fondi pensione, assicurazione, sportivo professionistico, servizi finanziari (attività bancaria, di gestione del risparmio, di intermediazione mobiliare, di erogazione del credito e di leasing), telecomunicazioni, ospedali, cliniche, case di cura, ambulatori.
<b>Enti pubblici</b>	Non sono assicurabili: gli enti pubblici e/o le partecipate da ente pubblico (o da controllate di enti pubblici).



### Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie per singolo evento.

<p><b>Responsabilità civile D&amp;O</b></p>	<p>Sono escluse le:</p> <p>A. Fatti Noti</p> <p>Richieste di Risarcimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento dichiarate dall'Assicurato in Polizza o nel Questionario ad essa collegato, e verificatesi antecedentemente al Periodo di Assicurazione della presente Polizza.</li> <li>- direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento già notificate dalla Società e/o dagli Amministratori agli Assicuratori in base a precedenti polizze stipulate per il tramite TUA Assicurazioni S.p.A..</li> </ul> <p>B. Fatti dolosi o fraudolenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richieste di Risarcimento derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente accertate nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dalla Società, dagli Amministratori, o derivanti da infedeltà di Dipendenti;</li> </ul> <p>C. Guerra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richieste di Risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili ad invasioni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, nazionalizzazioni, sequestri, distruzioni ed altri simili eventi;</li> </ul> <p>D. Terrorismo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richieste di Risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili ad Atti Terroristici;</li> </ul> <p>E. Fondi e simili</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richieste di Risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili ad attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali;</li> </ul> <p>F. Socio di maggioranza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richieste di Risarcimento avanzate da o nell'interesse di qualsiasi persona o entità che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 50% del capitale della Società.</li> </ul> <p>G. Attività sanitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a qualsiasi responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.</li> </ul> <p>H. Responsabilità Amministrativo/Contabile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richieste di Risarcimento direttamente o conseguenti ai procedimenti amministrativi innanzi alla Corte dei Conti. Tale esclusione è da ritenersi operante esclusivamente nel caso di Amministratori di Società a partecipazione pubblica;</li> </ul> <p>I. Settori esclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a qualsiasi responsabilità nello svolgimento di attività nei seguenti settori: Tabacco, Amianto, Rifiuti, Revisione e Certificazione bilanci, Fondi pensione, Assicurazione, Sportivo professionistico, Servizi finanziari (attività bancaria, di gestione del risparmio, di intermediazione mobiliare, di erogazione del credito e di leasing), Telecomunicazioni, Ospedali, Cliniche, Case di cura, Ambulatori, Ente Pubblico o Società partecipate (o controllate) da Ente Pubblico.</li> </ul> <p>La copertura Responsabilità Civile della Società non opera altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proprietà industriale/intellettuale Richieste di Risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di diritti di proprietà industriale/intellettuale;</li> <li>- Concorrenza sleale e tutela del consumatore Richieste di Risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di tutela del consumatore;</li> <li>- Responsabilità di natura contrattuale Richieste di Risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di obbligazioni di natura contrattuale della Società.</li> </ul>
<p><b>Determinazione delle somme risarcibili da parte degli Assicuratori</b></p>	<p>Gli Assicuratori corrisponderanno il cento per cento (100%) della Perdita verificatasi in eccedenza della Franchigia applicabile (per ogni singola Perdita), qualora prevista, fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo. Tale somma rappresenterà, indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori effettueranno il pagamento, l'importo massimo per il quale gli Assicuratori potranno essere chiamati a rispondere per tutte le Perdite derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento durante il Periodo di Assicurazione, compreso l'eventuale Periodo di Osservazione.</p> <p>I Costi, Oneri e Spese di resistenza nell'ambito di giudizi civili di cui all'art. 1917 comma 3 del Codice Civile sono limitati al 25% del Limite di Indennizzo indicato in Polizza alle voci "Massimale annuo" e "Con il limite per sinistro" e sono corrisposti in aggiunta allo stesso, ferme restando le disposizioni che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun Costo, Onere e Spesa potrà essere sostenuto dall'assicurato senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori;</li> <li>- Costi, Oneri e Spese approvati dagli Assicuratori saranno da questi ultimi rimborsati a fronte della esibizione di regolari fatture;</li> <li>- Costi, oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa non sono anticipabili da parte degli Assicuratori;</li> </ul>

	<p>- gli Assicuratori rimborseranno costi, oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa solo qualora tali procedimenti si siano conclusi con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato.</p> <p>Gli Assicuratori risarciranno le Perdite nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verificano più Perdite concernenti sia la copertura della responsabilità civile degli Amministratori sia la copertura della responsabilità civile della Società sia la copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso la Società sia la copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso gli Amministratori, gli Assicuratori risarciranno per prima la Perdita imputabile agli Amministratori.</p> <p>Fermo restando che alla copertura della responsabilità civile della Società applica un sottolimito di indennizzo pari al 10% del Limite di Indennizzo indicato in Polizza alle voci "Massimale annuo" e "Con il limite per sinistro" e comunque nel limite della somma di 500.000,00 euro.</p> <p>Resta inteso inoltre che gli Assicuratori, in nessun caso, saranno obbligati a risarcire Perdite dopo l'esaurimento del Limite di Indennizzo.</p>
<b>Franchigia</b>	Le garanzie per la Copertura della Responsabilità civile della Società e per la Copertura delle Controversie in materia di diritto del lavoro verso la Società operano per ogni Richiesta di Risarcimento, previa applicazione di una Franchigia pari a 5.000 euro.
<b>Estensione spese di pubblicità</b>	Verranno rimborsate le spese, previo consenso scritto degli stessi degli assicuratori, con un "sottolimito di indennizzo" pari a 150.000 euro. In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli Amministratori ed ai dipendenti della Società.
<b>Territorio</b>	L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da Fatti Illeciti posti in essere e per le Richieste di Risarcimento avanzate esclusivamente nei Territori di seguito indicati: Mondo intero escluso USA e Canada (e territori sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione).
<b>Estensione spese per inquinamento</b>	La presente garanzia è prestata con un "sottolimito di indennizzo" pari a 200.000 euro per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo.
<b>Estensione Spese impreviste</b>	La garanzia è prestata con un "sottolimito di indennizzo" pari a 50.000 euro per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo.
<b>Responsabilità civile terzi della conduzione dello studio</b>	La presente garanzia è con un "sottolimito di indennizzo" pari a 2.500 euro. In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli Amministratori ed ai dipendenti della Società.
<b>Tutela Legale</b>	<p>Le garanzie vengono prestate nell'ambito dell'attività indicata in polizza, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;</li> <li>- in materia fiscale ed amministrativa;</li> <li>- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive, o conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;</li> <li>- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;</li> <li>- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;</li> <li>- per fatti dolosi delle persone assicurate salvo nel caso in cui gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa..2 lettera c);</li> <li>- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;</li> <li>- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;</li> <li>- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;</li> <li>- per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente/Assicurato nell'esercizio della sua attività;</li> <li>- per contratti di compravendita di immobili;</li> <li>- per le controversie relative alla proprietà e/o locazione dell'immobile ove ha sede il Contraente/Assicurato e alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;</li> <li>- per controversie relative all'affitto d'azienda;</li> <li>- per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;</li> <li>- per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto, relativi o funzionali allo svolgimento dell'attività principale dichiarata in polizza dal Contraente/Assicurato;</li> <li>- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;</li> <li>- per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;</li> <li>- per vertenze contro TUA o ARAG.</li> <li>- per vertenze con le società mandanti;</li> </ul> <p>Inoltre non si assume il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;</li> </ul>

	- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. proc. pen.). Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
<b>Controversie</b>	Le prestazioni di cui al presente articolo valgono esclusivamente per il Contraente/Assicurato (intendendosi per tale la Società indicata in polizza).
<b>Spese di Resistenza</b>	La garanzia non opera nel caso in cui: - l'assicuratore di responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento (a titolo esemplificativo: per violazione del patto di gestione lite), salvo il caso di rigetto della chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile per mancanza di interesse dello stesso; - la polizza di responsabilità civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso; - il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione. In ogni caso, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro di responsabilità civile.
<b>Retroattività</b>	Qualora il Contraente o l'Assicurato abbiano sottoscritto precedente polizza di Tutela Legale (anche con altra compagnia) che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente e l'Assicurato si impegneranno a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto, alla Compagnia presso la quale era assicurato in precedenza.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro?

##### Responsabilità civile D&O

A La Società e gli Amministratori dovranno fornire tempestiva comunicazione scritta a TUA o a Dual - ed a tale comunicazione sono condizionatamente subordinati gli obblighi degli Assicuratori ai sensi della presente polizza - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza, di:

1. qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
2. qualsiasi manifestazione di volontà, da parte di chicchessia, di ritenere responsabile un Amministratore o la Società;
3. qualsiasi Circostanza di cui gli Amministratori o la Società vengano a conoscenza che possa dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento.

Se tale comunicazione viene effettuata dalla Società e/o dagli Amministratori durante il Periodo di Assicurazione relativamente ai precedenti punti 2. e 3., qualsiasi Richiesta di Risarcimento conseguente sarà considerata dagli Assicuratori come effettuata nel Periodo di Assicurazione.

Pertanto, qualora una Richiesta di Risarcimento od una o più Circostanze che possano dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento siano comunicate per iscritto a TUA o a Dual da parte degli Amministratori o della Società durante il Periodo di Assicurazione, esse saranno garantite, subordinatamente ai termini, condizioni ed esclusioni della presente Polizza, anche qualora le azioni od i procedimenti giudiziari ad esse relativi abbiano inizio successivamente al Periodo di Assicurazione.

Qualora il Periodo di Assicurazione scada in un giorno festivo, la comunicazione scritta di una Richiesta di Risarcimento ricevuta da parte di TUA o di Dual nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza sarà considerata come una comunicazione pervenuta durante il Periodo di Assicurazione.

##### B. Documentazione necessaria ai fini della comunicazione di Circostanze e Richieste di Risarcimento

Gli Amministratori e la Società dovranno fornire a TUA o a Dual tutte le informazioni ed i documenti necessari (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni lettera, atto, avviso di garanzia etc.) e la collaborazione e l'assistenza che TUA o Dual potranno ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquidazione e gestione di una Richiesta di Risarcimento.

##### C. Obblighi degli Amministratori e della Società in caso di Circostanze e Richieste di Risarcimento e transazione

Gli Amministratori o la Società, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, non devono ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordare l'entità di eventuali risarcimenti oppure sostenere Costi, Oneri e Spese, senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. Gli Assicuratori non potranno transigere alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell'assicurato. Tuttavia qualora l'assicurato rifiuti di accettare una transazione proposta o condivisa dagli Assicuratori e decida di coltivare azioni legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l'obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere la somma a fronte del pagamento della quale essa avrebbe potuto essere definita, inclusi Costi, Oneri e Spese.

##### D. Gestione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento

Gli Assicuratori si riservano il diritto di approvare preventivamente la nomina dei legali e dei professionisti in genere da parte degli Amministratori e della Società in ogni caso di notificazione di una Circostanza o di una Richiesta di Risarcimento compresa nell'ambito di applicazione dalla presente polizza.

<p><b>Tutale Legale</b>  <b>Il contraente o l'assicurato deve immediatamente denunciare a TUA (rivolgendosi preferibilmente all'agenzia che ha in carico il contratto) o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.</b>  <b>In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.</b>  <b>L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a TUA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.</b>  <b>Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, TUA o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.</b>  <b>L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA o ARAG.</b></p>
<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non presente</p>
<p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b>  <b>Responsabilità civile D&amp;O</b>  Premesso che la gestione dei sinistri è affidata da TUA a:  DUAL Italia S.p.A. con sede e Direzione Generale in Via S. Maria Fulcorina, 20 – 20125 Milano, Telefono: 02.72.080.597 Fax: 02.72.080.592, iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'IVASS (già ISVAP), in seguito denominata Dual;  ogni comunicazione prevista dal contratto e/o dalla legge relativa alla gestione dei sinistri (a titolo esemplificativo, denuncia di sinistro, invio documentazione, interruzione dei termini prescrizionali, richieste di chiarimenti, ecc.) inviata a Dual si intenderà come inviata a TUA. Allo stesso modo, ogni comunicazione inviata da Dual all'Assicurato relativa alla gestione del sinistro si intenderà come effettuata da TUA e produttiva di tutti gli effetti di legge e previsti dal contratto.</p> <p><b>Tutela legale</b>  La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata da TUA affidata a:  ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  con sede in Verona, 37135 Viale del Commercio n° 59.  tel. centralino 045/8290411  fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557  fax invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045/8290449  in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.</p>
<p><b>Prescrizione</b>  Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>I Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale secondo quanto pattuito e indicato in polizza.  È possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento comporta un aumento del premio imponibile come di seguito:  rateazione semestrale, quadrimestrale o trimestrale: aumento del 3%;  Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.  Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p>
<b>Rimborso</b>	Non sono previste modalità di rimborso del premio.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno.  L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.</p>
---------------	---

<b>Sospensione</b>	Non è prevista la sospensione delle garanzie.
--------------------	---



### Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che anche le garanzie opzionali, se acquistate, cessano alla scadenza prevista senza tacito rinnovo e senza necessità di inviare disdetta.
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto dovrai inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri. A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.



### A chi è rivolto questo prodotto?

TUA Professione D&O è la soluzione che protegge la tua attività di amministratore di società in caso di richiesta danni da parte di terzi.



### Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media all'21,12% dell'importo pagato.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
<b>Negazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della Richiesta di Risarcimento in base al presente contratto, gli Assicuratori danno facoltà per iscritto all'Assicurato di proporre al Terzo danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un arbitrato rituale ai sensi dell'art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata dagli Assicuratori senza una valida ragione). Tale Collegio sarà chiamato a decidere sulla natura dell'Atto Illecito, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della Perdita. Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato dall'Assicurato e dagli Assicuratori, uno dal Terzo danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'Assicurato. Gli Assicuratori (in nome e per conto dell'Assicurato) e il Terzo danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio

	arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
--	---